COMUNITÀ MONTANA
VALTELLINA DI SONDRIO

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. ---- DEL ----/----/---- DELLA GIUNTA ESECUTIVA

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N° 31, ART. 24

"DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"

Bando 2026 – misura2.2



SOMMARIO

1) OBIETTIVI E GENERALITÀ 3
2) RIFERIMENTI NORMATIVI 3
3) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 4
4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 5
5) CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 5
5.1) Limiti e divieti generali 6
6) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO 7
7) SPESE AMMISSIBILI 7
7.1) Spese di intervento 7
7.2) Prezzi base 8
8) MISURA 2. 2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE" 9
8.1) Chi può presentare domanda 9
8.2) Chi non può presentare domanda 9
8.3) Tipologie di intervento 9
8.4) Condizioni, limiti e divieti 9
8.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti 10
8.7) Priorità 11
9) PROCEDURE AMMINISTRATIVE 13
10) IMPEGNI DEI BENEFICIARI 13
11) REVOCA 13
12) CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO 14
13) MONITORAGGIO E DURATA DEL REGIME DI AIUTO 14

1) OBIETTIVI E GENERALITÀ

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all'articolo 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane.

Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell'art. 73 "Investimenti" del Reg. (UE) n. 2021/2115 sul sostegno ai Piani Strategici nazionali nell'ambito della Politica agricola comune (PSP).

Gli interventi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Le presenti disposizioni attuative definiscono le forme e le modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008.

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l.r. 31/2008, dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Le scelte operative della Comunità Montana hanno tenuto conto in particolare:

- delle esigenze e delle priorità di intervento presenti sul proprio territorio (es. protezione delle colture da danni da grandine, incentivare il biologico ed i minori trattamenti, favorire le attività maggiormente rispettose dell'ambiente, favorire la meccanizzazione delle aree marginali terrazzate e d'alta quota e l'introduzione di nuove colture per il recupero delle aree marginali, mantenere la monticazione degli alpeggi, ecc.);
- delle indicazioni del piano di sviluppo socio-economico (approvato con Delibera di Assemblea n. 10 del 27 luglio 2017) e del Documento Unico di Programmazione (approvato con Delibera di Assemblea n. 27 del 19 dicembre 2024);
- oltre che dei propri obiettivi di politica agricola, così sinteticamente riassunti:
- sostegno dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e storico culturali;
- garanzia della permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio;
- promozione dei prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita;
- incentivazione delle tecniche innovative e rispettose dell'ambiente;
- mantenimento di un adeguato livello di redditività alle attività agricole.

2) RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi alla base delle presenti disposizioni attuative riguardano:

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L 2023/2831 del 15.12.2023) (in sostituzione del Reg. UE 1407/2013);
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 del 24.12.2013), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 (GUUE L 2024/3118 del 13.12.2024);
- l'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in

particolare l'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria "e 17 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- la Legge Regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane", che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane;
- la Legge Regionale n. 17 del 21 novembre 2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

3) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Le misure ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

- Misura 2. 2 "Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe".
 - 2.2.1: Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio.
 - 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.
 - 2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.
 - 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.

4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati in tutti i comuni del mandamento di competenza della Comunità Montana e nel Comune di Sondrio essendo tutti classificati montani e svantaggiati ed indicati nell'Allegato B alla d.g.r. 9 dicembre 2019 n. 2611 "Classificazione del territorio montano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25"[1].

Il Comune di Sondrio essendo classificato montano, ma non incluso nell'ambito territoriale di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio vi dovrà comunque far riferimento in quanto risulta essere quella con la sede più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, rispetto all'Amministrazione comunale.

Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

5) CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti saranno concessi ed erogati alle piccole e medie imprese (PMI) nel rispetto delle disposizioni del regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) e del regolamento 2472/2022 e in particolare dell'art. 14, "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e dell'art. 17, "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli"[2].

Gli aiuti sono inoltre concessi agli enti pubblici per l'attività di produzione primaria nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo e registro).
In tutti gli altri casi, gli aiuti agli enti pubblici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo e registro).

Ogni richiedente può presentare **solo una domanda** all'anno sul territorio regionale **per una o più misure fra quelle attivate** e, nell'ambito di ogni misura, la domanda può riguardare più tipologie d'intervento attivate.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009.

[1] A fini della localizzazione degli interventi si considera l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale, come precisato al successivo par. 5.

[2] Ai sensi dell'art. 2 "definizioni" del Reg. (UE) 2022/2472 si intendono per:
- «PMI» le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento e cioè le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- «produzione agricola primaria» la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- «trasformazione di prodotti agricoli» qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 4 “localizzazione degli interventi”.

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI non saranno liquidati aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L’elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/

Sempre per quanto riguarda le PMI non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all’art. 2 punto. 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472, ove applicabile, il quale definisce quale impresa in difficoltà “un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.

5.1) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell’Unione europea (questo limite non si applica ai “giovani agricoltori”[3] nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento[4]);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità

[3] Art 5 del DM MASAF N.0660087 del 23/12/2022..” si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.”
[4] Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 18 comma 6.

di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata[5];

- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 2021/2117, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 2022/2472, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento secondo le regole generali consentite dal cumulo.

6) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nel presente Bando.

I contributi non possono comunque superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al Reg. UE 2022/2472, e in particolare degli articoli n. 14, paragrafi. 11, 12 e n. 17, paragrafi 11 e 12

7) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.
Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile ai sensi del par. 7 degli artt. 14 e 17 del Reg 2022/2472.
L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile ai sensi della norma di riferimento. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5. del Reg. (UE) n. 2022/2472.

7.1) Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

1) la progettazione o la relazione tecnica;
2) le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
3) la direzione dei lavori;
4) le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

[5] Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10% per i liberi professionisti;
 - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici;

b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

7.2) Prezzi base

Per la stima dei costi delle opere si dovrà tener conto del "Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia", nella versione aggiornata, disponibile sul sito internet della Regione Lombardia.

Eventuali scostamenti o prezzi non previsti dai sopracitati preziari dovranno essere puntualmente motivati dal progettista, con relative analisi prezzi.

8) MISURA 2. 2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE[6]"

8.1) Chi può presentare domanda

A. I proprietari pubblici e privati, singoli o associati, di malghe.
B. Gli affittuari e concessionari, singoli o associati, di malghe che abbiano sottoscritto un contratto di affitto/concessione di durata non inferiore a 6 anni.

8.2) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli proprietari di malghe: qualora la malga sia di proprietà di una impresa agricola, l'intervento in questione va ricondotto alla misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole", non attivata nel presente bando.

8.3) Tipologie di intervento

2.2.1: Manutenzione straordinaria[7], ristrutturazione[8] e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio.

2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.

2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.

2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.

8.4) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.2 (a esclusione della tipologia d'intervento 2.2.5 che fa riferimento alle condizioni previste per la misura 2.3) deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 2022/2472 e in particolare quelle riportate ai punti da 1 a 4 del precedente par. 5.1.
Non sono ammissibili le opere di ordinaria manutenzione.
Gli interventi ammissibili e gli ulteriori limiti e divieti relativi alle specifiche tipologie sono riportati nella sottostante tabella.

[6] Per malga si intende l'insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, boschi, incolti), fabbricati e infrastrutture in cui si svolgono le attività agricole d'alpeggio.
[7] Manutenzione straordinaria come definita alla lettera b) del primo comma dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380: "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
[8] Ristrutturazione come definita alla lettera d) del primo comma dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380: "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Tipologia di intervento	Interventi ammissibili	Limiti e divieti
FABBRICATI IMPIANTI ATTREZZATURE	○ Interventi integrati di manutenzione straordinaria ○ Ristrutturazione di fabbricati esistenti comprensivi di impianti e di attrezzature fisse ○ Realizzazione ex novo di locali e strutture a completamento dell'esistente ○ Installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile	○ Il finanziamento per l'adeguamento delle strutture per la trasformazione lattiero-casearia è vincolato all'effettiva monticazione con bestiame da latte e all'utilizzo della struttura per almeno 5 anni ○ Non sono finanziati interventi che prevedano l'esclusivo acquisto di attrezzature ○ Non sono finanziati interventi di sostituzione
OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO	○ Elettrodotti ○ Centraline idroelettriche (turbine) ○ Investimenti per il risparmio energetico ○ Pannelli fotovoltaici ○ Caldaie a legna	○ Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni della malga ed in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza ○ La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire esclusivamente dall'alpeggio
OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	○ Realizzazione di acquedotti o adeguamento di quelli esistenti ○ Costruzione e/o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc.)	

8.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa per domanda €	Percentuale di contributo	Contributo <u>massimo</u> €
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5	giovani imprenditori agricoli	62.500,00	80 %	50.000,00
	altri richiedenti	62.500,00	60 %	37.500,00*

<u>*Per gli Enti locali/pubblici proprietari delle malghe si applica:</u>

- **per gli interventi afferenti all'attività di produzione primaria (tipologie 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.8), il de minimis agricolo, con un contributo massimo pari a 50.000,00 € nell'arco di tre anni**, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo e registro);
- **per gli interventi afferenti all'attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari (tipologia 2.2.5), il de minimis generale, con un contributo massimo pari a 300.000,00 € nell'arco di tre anni**, nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo e registro).

In ogni caso, qualora la domanda di intervento comprenda sia attività di produzione primaria che altre tipologie di intervento, il contributo massimo totale erogabile non potrà superare la soglia complessiva di 300.000,00 € ed è sempre fatto salvo il divieto di doppio finanziamento.

8.7) Priorità

Verrà redatta una graduatoria unica delle misure attivate per gli interventi ammissibili e finanziabili. Al fine di redigere tale graduatoria unica, di seguito si riportano i parametri con i relativi punteggi in base ai quali verrà stabilito l'ordine prioritario di accoglimento delle domande.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui nella domanda vengano richiesti più acquisti fra azioni diverse, il punteggio sarà ottenuto sommando il punteggio dell'investimento con importo maggiore al punteggio dell'investimento con importo minore riproporzionato in percentuale al primo (per es. 2.2.3 € 10.000,00 punti 5 (100%) e 2.2.4 € 7.000,00 punti 4 (2.2.4 pari al 70% rispetto al prezzo della 2.2.3) CALCOLO: 5 + (4*70%) = 7,8 punti).

I titoli di graduatoria sono:

- punteggi attribuibili per azione e che possono essere incrementati nel caso di richiesta di più azioni:

2.2.1: Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione primaria e all'alloggio ad uso esclusivo degli operatori d'alpeggio.	punti 6
2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.	punti 5
2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o opere di approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali provenienti dalla malga.	punti 4
2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.	punti 6

- punteggi attribuibili per la misura 2.2 unici per domanda:

caricamento continuativo oltre 5 anni	punti 6
caricamento continuativo da 3 a 5 anni	punti 3
caricamento continuativo fino a 3 anni	punti 0
caricamento con bovini da latte	punti 5
numero UBA caricate nell'ultima stagione maggiore o uguale a 50	punti 6
numero UBA caricate nell'ultima stagione da 21 a 49	punti 3
numero UBA caricate nell'ultima stagione fino a 20	punti 0
che l'intervento oggetto di domanda non ha beneficiato di contributi pubblici (es. P.S.R., L.R. 31) da almeno 10 anni	punti 3

A parità di punteggio le domande verranno ordinate in base alla data di validazione a SISCO ed al numero della domanda.

Non saranno ammissibili richieste di errori palesi per correggere la sola attribuzione di punteggi non segnalati in sede di presentazione di domanda per dimenticanza del richiedente.

Qualsiasi soggetto che abbia presentato richiesta di contributo ed abbia acquisito regolare provvedimento di finanziamento che, successivamente, non abbia realizzato i lavori o non abbia provveduto all'acquisto delle dotazioni autorizzate, verrà automaticamente penalizzato con una riduzione di 30 punti nell'attribuzione del punteggio di priorità nella presentazione di nuove domande di aiuto nei successivi due anni.

Questa penalizzazione non si applica:

- qualora il beneficiario invii alla Comunità Montana, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, la propria decisione irrevocabile di rinuncia al contributo;

- qualora la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle attrezzature sia determinato da cause di forza maggiore[9].

Nel caso in cui successivamente alla concessione del contributo il beneficiario non effettui tutti gli acquisti/ lavori autorizzati e qualora questi ultimi abbiano dato punteggio di priorità il contributo verrà revocato.

[9] Per le cause di forza maggiore si veda il paragrafo 15 delle "PROCEDURE AMMINISTRATIVE" Bando 2025 parte II

9) PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali inerenti all'applicazione delle presenti disposizioni si rimanda a un successivo provvedimento del Dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, come recepito dal documento denominato "**Parte B – Procedure Amministrative**" di questa Comunità Montana.

10) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono i seguenti impegni:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle presenti disposizioni attuative, nel provvedimento di cui al precedente paragrafo 13 e nei bandi delle Comunità Montane;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

Per ulteriori impegni che devono essere sottoscritti dai richiedenti relativamente ad alcuni specifici interventi, si rimanda al provvedimento di cui al precedente paragrafo 9.

11) REVOCA

Nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 31/2008[10], le Comunità Montane devono procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo medesimo.

Comportano inoltre la revoca del finanziamento e la restituzione di tutte le somme erogate:

- l'esecuzione di varianti non autorizzate;
- l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
- nel caso delle misure 2.1, 2.2 e 2.3, la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale di una domanda di contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate. La definizione dei casi di revoca parziale e le modalità dei recuperi delle somme sono indicate nel decreto di cui al paragrafo 9.

[10] L'articolo 31 Revoca della l.r. 31/2008 riporta: "1 L'ente competente revoca le agevolazioni ed i contributi finanziari concessi qualora: a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti; b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore; c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo; negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi. 2 L'intervento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma."
Fra le fattispecie di cui al punto c) rientra anche il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro accertato dalle ASL dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

12) CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

La Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto, effettua interviste di auditing alle Comunità Montane e accertamenti in loco presso i beneficiari con l'obiettivo di verificare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dalle Comunità Montane.

Rientrano nei controlli di secondo livello le verifiche sulla regolarità delle procedure avviate dalle Comunità Montane e sulla conformità dei bandi emanati in base alla presente deliberazione ed alle procedure amministrative di cui al paragrafo 11.

Nel caso in cui il controllo rilevi difformità, la competente Struttura della DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste procede nell'anno successivo alla **riduzione della quota di riparto** spettante alla Comunità Montana stessa nella percentuale di seguito riportata:

- 20% per difformità del bando redatto dalla CM rispetto le disposizioni attuative approvate con la presente DGR e dagli ulteriori atti conseguenti o per la mancata od incompleta compilazione delle procedure su SISCO;
- 5% per irregolarità formali che attengono alla completezza e alla trasparenza dell'informazione nei confronti dei beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incompleta comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria e al beneficiario dell'ammissione al finanziamento) e alla completezza degli adempimenti istruttori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali di istruttoria iniziale e finale e di estrazione del campione per il controllo ex post; predisposizione delle graduatorie e loro pubblicazione);
- 20% per errori e irregolarità relativi alla verifica di conformità degli interventi finanziati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: liquidazione del SAL e del saldo finale in assenza o incompletezza della documentazione prevista; mancata effettuazione delle visite in situ; mancata o inadeguata effettuazione dei controlli ex post).

Ferma restando la percentuale massima di riduzione sopra indicata, la somma da portare in detrazione alla quota di riparto in esito alle irregolarità riscontrate, è il risultato della sommatoria degli importi relativi alle domande pagate in presenza di irregolarità.

Nel caso in cui a seguito del controllo si evidenzino delle irregolarità a carico del beneficiario, la Regione Lombardia ne informa la Comunità Montana competente per l'assunzione dei provvedimenti di annullamento degli atti di concessione ed erogazione del contributo.

13) MONITORAGGIO E DURATA DEL REGIME DI AIUTO

Per la seguente misura le Comunità Montane sono tenute a presentare una rendicontazione dell'assegnazione delle risorse indicando:

1. l'elenco delle domande ammesse a finanziamento nell'anno solare precedente;
2. l'elenco delle liquidazioni effettuate nell'anno solare precedente.

La presente disposizione si applica a far data dalla data di comunicazione in esenzione da notifica 2023 fino al 31.12.2029.

RegioneLombardia

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

D.G.R. N. 480 DEL 19 GIUGNO 2023, come modificata dalla D.G.R. 2519 del 10 giugno 2024
"DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE (Art. 24 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31)"
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

SOMMARIO

1) PREMESSA 3
2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 3
3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 3
3.1) Quando presentare la domanda 3
3.2) A chi presentare la domanda 3
3.3) Come presentare la domanda 3
3.4) Documentazione da allegare alla domanda 4
3.4.1) Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei siti natura 2000 5
3.5) Modifica della domanda entro il termine di presentazione delle domande 6
3.6) Ricevibilità delle domande 6
4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 6
4.1) Verifica di ammissibilità della domanda 6
La Comunità Montana verifica: 6
4.2) Valutazione di merito 7
4.3) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente 8
4.4) Richieste di riesame 8
4.5) Chiusura dell'istruttoria 8
5) GRADUATORIA DELLE DOMANDE 8
6) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE 9
7) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI 10
8) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI 10
8.1) Proroghe 10
8.2) Varianti 11
8.2.1) Definizione di varianti 11
8.2.2) Quando richiedere la variante 11
8.2.3) Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante 11
8.2.4) Presentazione della domanda di variante 12
8.2.5) Istruttoria della domanda di variante 12
8.3) Cambio del beneficiario 12
8.3.1) Cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo (per il mantenimento degli impegni) 13
9) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE 13
9.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati 13
9.2) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici 14
9.3) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori 15
9.4) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 15
9.5) Liquidazione del contributo 16
10) IMPEGNI DEI BENEFICIARI 16
11) MONITORAGGIO 17
12) REVOCA 17
12.1) Procedimento di revoca 17
13) ERRORE PALESE 18
14) RINUNCIA 18
15) CAUSE DI FORZA MAGGIORE 18
16) CONTROLLI 19
16.1) Controlli ex post 19
Ogni anno la Comunità Montana Valtellina di Sondrio esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo. 19
16.2) Controlli di secondo livello 20
17) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 20
17.1) Rimedi amministrativi 21

17.2) Rimedi giurisdizionali 21
18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 21
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 22

1) PREMESSA

La L.R. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata da ultimo dalla L.R. 9/2019, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare, in particolare, il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane.
Le Disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 480 del 19 giugno 2023 (di seguito indicate: "Disposizioni attuative"), come modificate da D.G.R. 2519 del 10 giugno 2024, definiscono le forme e le modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della L.R. 31/2008, rimandando a un successivo provvedimento amministrativo la definizione degli aspetti procedurali.
Il presente documento stabilisce le linee guida relative agli aspetti procedurali del bando.

Per quanto non contenuto nel presente documento si farà riferimento, oltre che alla L.R. 31/2008 ed alle relative disposizioni attuative approvate con la sopra richiamata D.G.R. 480/2023, alla Legge n. 241/90 e alla L.R. n. 1/2012 e alla normativa specifica di volta in volta citata nelle note al presente documento.

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

In base a quanto previsto al par. 3 delle Disposizioni attuative sopra citate, la misura ammissibile a finanziamento è la seguente:

- Misura 2. 2 "Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe".

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3.1) Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate **dal 12 ottobre al 15 novembre 2026**.

3.2) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

È compreso il territorio del Comune di Sondrio, classificato montano ma non incluso nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in quanto la sede della stessa è la più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella dell'Amministrazione comunale.

3.3) Come presentare la domanda

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico (SISCO) della Regione Lombardia, entro il termine previsto dal Bando.
Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare preventivamente il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.
I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.
Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO);
- registrarsi con le modalità indicate sul sito https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- accedere alla domanda per gli aiuti **articolo 24** L.R. 31/2008, indirizzandola alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
- scegliere una o più delle misure previste dal Bando e, all'interno di questa, una o più tipologie fra quelle previste dal Bando; il sistema propone tutte le misure (2.1, 2.2, 2.3) e le tipologie previste dalle disposizioni attuative regionali, indipendentemente dalla Comunità Montana d'indirizzo: **la scelta di una misura e di tipologie non previste dal Bando della Comunità Montana competente comporta il rigetto parziale o totale della domanda in fase istruttoria;**
- compilare la domanda in tutte le sue parti, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;
- sottoscrivere il file scaricato, **senza aprirlo**, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo paragrafo 3.4, deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);
- caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, **purché questa avvenga entro il termine stabilito dal presente Bando al precedente punto 3.1. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata**.
La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.
Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) nell'elenco seguente.

3.4) Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, alla domanda deve essere allegata e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip), la seguente documentazione:

1. descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, redatta sul modello di scheda di misura allegato al presente Bando;
2. progetto e computo metrico analitico estimativo a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio professionale, per le opere (il progetto deve essere comprensivo di planimetria generale, disegni quotati, documentazione fotografica, elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico, quadro economico con le spese previste al paragrafo 7 delle - Disposizioni Attuative);

3. almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere redatti su carta intestata dei fornitori e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti tra loro;
 - comparabili;
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

 Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
4. copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi previsti dal progetto[1] ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (*);
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, riguardante (*)[2]:
 a) se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;
 b) per la misura 2.2 nel caso di affittuari o concessionari, singoli o associati, di aver sottoscritto il contratto di concessione/affitto dell'alpeggio (o malga), e riportando i seguenti dati desunti dal contratto stesso: nome del proprietario, superficie interessata, riferimenti catastali, data di stipula, scadenza/durata, estremi di registrazione, eventuali clausole;
 c) qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti Natura 2000, di avere richiesto (nei tempi indicati al successivo paragrafo 3.4.1) ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo e/o specifica autorizzazione, riportando le eventuali prescrizioni;
 d) per gli altri richiedenti, diversi dagli enti locali/pubblici, di rientrare fra le piccole e medie imprese (PMI), secondo i criteri di cui all'All. 1 al Reg. (UE) 2022/2472 e, come disposto dall'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2022/2472, di non essere impresa in difficoltà ai sensi (Dichiarazione di PMI e di impresa non in difficoltà – Allegato 14, con Calcolo della dimensione di impresa di cui all'Allegato 15).

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato, ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte, le tavole progettuali dai progettisti che le hanno predisposte, ecc. Fanno eccezione quelli contrassegnati con asterisco (*) nell'elenco precedente.

3.4.1) Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei siti natura 2000

Gli enti gestori di parchi o riserve o siti natura 2000 si esprimono in merito alla realizzazione dell'intervento entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del richiedente della proposta completa di progetto o di relazione, attraverso l'emissione, a seconda dei casi, di parere, nulla osta, autorizzazioni o valutazione di incidenza. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 8.2).
Il provvedimento dell'ente gestore ha come oggetto:

- nel caso di valutazione di incidenza, le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);

[1] Il progetto da allegare può essere di "fattibilità tecnica ed economica", tranne nel caso in cui il Comune competente per territorio richieda la presentazione di un progetto di livello superiore per il rilascio del titolo abilitativo necessario. Nel caso di opere realizzate dai Comuni sul territorio di competenza, la deliberazione di approvazione del progetto ha i medesimi effetti del permesso di costruire.
[2] Tale dichiarazione, qualora in SisCo non sia disponibile un modello da compilare e sottoscrivere al momento di presentazione della domanda, va redatta per i punti a), b) e c), sulla base dei modelli predisposti dalle Comunità Montane.

- in tutti gli altri casi, le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

Fatta salva ogni altra previsione normativa specifica, l'assenso si intende acquisito qualora l'ente gestore non abbia comunicato al richiedente il diniego entro i termini sopra indicati. La Comunità Montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali provvedimenti da parte degli enti gestori che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

L'assenso dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- Misura 2.2 → tipologia 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati;

3.5) Modifica della domanda entro il termine di presentazione delle domande

Entro il termine fissato dal presente Bando, il richiedente può presentare una nuova domanda, che costituisce un nuovo procedimento, senza autorizzazione preventiva e con le modalità e le condizioni indicate nei precedenti paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4. **Ciò anche al fine di sanare eventuali errori di compilazione.** Ogni nuova domanda validata annulla la precedente. Se la nuova domanda non è chiusa e validata entro i termini previsti dal Bando, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

3.6) Ricevibilità delle domande

La Comunità Montana provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco. Gli allegati caricati in Sisco non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana verifica che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Terminata la fase di verifica della ricevibilità delle domande di aiuto, il Responsabile del Procedimento provvede:

- per le domande considerate non ricevibili, a dare comunicazione al richiedente, tramite PEC, della non ricevibilità della domanda. La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al successivo paragrafo 5;
- per le domande risultate ricevibili, a effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ai richiedenti.

4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. La Comunità Montana provvede a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO).

La Comunità Montana provvede a verificare la correttezza dell'indirizzamento da parte del richiedente, provvedendo, in caso di errore, ad inoltrare la domanda alla Comunità Montana competente per territorio.

4.1) Verifica di ammissibilità della domanda

La Comunità Montana verifica:

- la validità della firma (soggetto firmatario abilitato);

- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, dando un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ammissibilità della domanda.
Si evidenzia, relativamente alla **possibilità di richiesta di integrare la documentazione ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo 3.4**, che **questa non può operare in presenza di documenti non già semplicemente incompleti, ma del tutto omessi**. Pertanto, qualora venga verificata la completa omissione anche di uno solo di tali documenti, la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

4.2) Valutazione di merito

La Comunità Montana procede ad effettuare:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata, comprensivo della documentazione sul calcolo della dimensione d'impresa e sullo status di impresa in difficoltà;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- la verifica della ragionevolezza delle spese[3];
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nel presente Bando;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- la determinazione dell'entità della spesa ammessa, della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del verbale di istruttoria iniziale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato;
 - l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
 - l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia dal Bando della Comunità Montana);
 - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - l'importo del contributo concedibile;
 - in caso d'istruttoria con esito negativo devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.
Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore o dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

[3] La verifica della ragionevolezza delle spese proposte deve essere valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzario per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzario delle Opere pubbliche della Regione Lombardia e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

4.3) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana comunica a mezzo PEC al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale e del documento "Dettaglio attribuzione punteggio", indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo paragrafo 4.4 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

4.4) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).
A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una **revisione dell'istruttoria** in Sisco dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

4.5) Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 17.
In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana comunica, entro 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria, al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

5) GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Per ogni bando la Comunità Montana approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente[4]", elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente", indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa;
- l'"elenco delle domande non ricevibili", indicando per ciascuna le motivazioni.

La graduatoria e l'elenco di cui sopra, unitamente alla copia del provvedimento di approvazione, sono trasmessi dalle Comunità Montane, via posta elettronica certificata (PEC), secondo il modello di cui all'allegato 1, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste **entro 30 novembre 2026.**
Le domande ammissibili mantengono validità per 24 mesi dalla data di approvazione delle graduatorie, anche in assenza di dotazione finanziaria (art. 29 comma 5 LR 31/2008).
Con l'emanazione di un nuovo bando decadono le graduatorie in corso di validità.
Le economie di spesa, determinatesi per rinuncia, revoca o minori spese effettuate dai beneficiari, saranno utilizzate per finanziare ulteriori interventi presenti nelle graduatorie in corso di validità. Non è possibile scorrere le graduatorie con le economie generatesi da domande finanziate in base ad altri bandi.
Nei casi in cui la quota di riparto risulti inferiore al fabbisogno di spesa espresso dalla graduatoria approvata dalla Comunità Montana, eventuali economie derivanti, possono essere utilizzate per finanziare ulteriori domande con scorrimento della graduatoria.

[4] La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione Lombardia, in quanto anche il finanziamento di queste ultime si realizza con le risorse assegnate alla Comunità Montana competente per territorio.

Le economie di spesa accertate su domande finanziate negli anni precedenti a quello di assegnazione se non destinate a contributi per domande in graduatoria ammesse e non finanziate in base alle precedenti disposizioni, devono essere restituite all'Amministrazione regionale.
Nei casi in cui la quota di riparto risulti superiore al fabbisogno di spesa espresso dalla graduatoria approvata dalla Comunità Montana, la Comunità Montana stessa potrà riaprire i termini del Bando per un periodo di 15 giorni.
Le somme non impegnate entro l'esercizio corrente dovranno essere restituite all'Amministrazione regionale. Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e sul suo sito internet (www.cmsondrio.it), in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.
In ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017, in sede di concessione delle agevolazioni la Comunità Montana, individuata dalla d.g.r. 480/2023 quale soggetto attuatore a cui sono demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e all'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti e del SIAN, provvederà ad effettuare le verifiche propedeutiche sul Registro nazionale degli aiuti di stato (visure aiuti e visure "de minimis", queste ultime laddove richieste) ed alla registrazione nel SIAN ed RNA degli aiuti individuali concessi.
Le Comunità Montana darà atto nei rispettivi provvedimenti di concessione di aver provveduto all'inserimento delle informazioni in RNA o nel SIAN e all'interrogazione dei detti registri, riportando i relativi COR/SIAN-COR.

6) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi, dando atto della registrazione e dei controlli di cui sopra.

Qualora le risorse disponibili, derivanti dalla quota di riparto assegnata e da eventuali integrazioni da parte della Comunità Montana, non consentano di finanziare l'ultima domanda in posizione utile in graduatoria per l'intero importo del contributo concedibile, di cui al precedente par. 5, la domanda è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) che l'entità del contributo concedibile sia tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, non sia inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche del richiedente;
b) che il richiedente accetti di effettuare l'intero investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in istruttoria a fronte del contributo ridotto.

Qualora il richiedente non dovesse accettare il contributo ridotto, si procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della quota residua di risorse.
Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive (riparto ulteriore) verrà data priorità di finanziamento alla domanda non finanziata o finanziata parzialmente avente il punteggio più alto in graduatoria.
Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.
La Comunità Montana, per le finalità di cui al successivo paragrafo 9.4, trasmette all'ATS competente per territorio l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.
Alle domande ammesse a finanziamento dovrà essere assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP)[5] al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici.
Il CUP è generato dalla Comunità Montana per i soggetti privati, mentre i soggetti di diritto pubblico provvedono a generarlo in autonomia e deve essere riportato nell'atto di pubblicazione delle domande ammesse e finanziate.
Il CUP dovrà essere riportato in tutti i documenti amministrativi e fiscali.

[6]Legge n. 3 del 16/01/2003, art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) e ss.mm.ii. - Delibera CIPE n. 63 del 26/11/2020

Copia del provvedimento di ammissione a finanziamento è trasmessa via PEC alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, allegando l'elenco delle domande ammesse a finanziamento su foglio di calcolo (es. formato excel), che provvederà ad aggiornare di conseguenza il sistema informativo (Stato Finanziato), consentendo in tal modo la presentazione da parte dei beneficiari della domanda di pagamento di cui al successivo par. 9.

L'ammissione a finanziamento in misura parziale dei beneficiari di cui al paragrafo 6, deve essere oggetto di una specifica istruttoria di revisione in SISCO.

7) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari") l'ammissione/non ammissione a finanziamento.
In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative;
- il codice CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento nel caso di beneficiari privati.

8) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro diciotto mesi, nel caso di domande di misura 2.2.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 31/2008 e del paragrafo 13 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 480/2023, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo paragrafo 8.1.

8.1) Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi, che decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.
Nel caso di beneficiari pubblici, in presenza di oggettive situazioni non derivanti da fatto della Pubblica Amministrazione, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente.
La domanda di proroga deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Montana prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo (allegato 7 al presente bando).
La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

8.2) Varianti

8.2.1) Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, quali:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, **non sono considerate varianti:**

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

La variante è ammissibile a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- non determini una riduzione della spesa ammessa superiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.

La Comunità Montana che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizza o nega la variante, e ne dà comunicazione al beneficiario.

8.2.2) Quando richiedere la variante

La domanda di variante **può essere presentata unicamente con riferimento ad una domanda istruita e finanziata**.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La variante deve essere **preventivamente richiesta e autorizzata** dalla Comunità Montana o dalla Regione Lombardia, dopo l'ammissione a contributo e **prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa.**

Il beneficiario, che esegua la variante preventivamente richiesta senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

8.2.3) Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana, tramite PEC, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2;

3. documentazione di cui al precedente paragrafo 3.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, provvede a comunicare con PEC al beneficiario l'autorizzazione a presentare una domanda di variante in SISCO.
In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

8.2.4) Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, alla Comunità Montana un'apposita domanda di variante corredata dalla stessa documentazione presentata in fase di autorizzazione.
La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

8.2.5) Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. L'istruttoria viene eseguita in SISCO.
La Comunità Montana che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizza o nega la variante, dandone comunicazione al beneficiario.

8.3) Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.
Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2023.67143 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. il possesso da parte del cessionario dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la presentazione della domanda iniziale;
3. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
4. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

La Comunità Montana istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Comunità Montana comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, la Comunità Montana ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.
La Comunità Montana, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica istruttoria del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente par. 3.
La Comunità Montana istruisce, con le modalità previste al precedente par.4, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio.

Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.
Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, **la Comunità Montana inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento**, con i dati di cui all'allegato 1 alle presenti Procedure amministrative regionali.
La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN o su RNA della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN o RNA del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

8.3.1) Cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo (per il mantenimento degli impegni)

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

1. la titolarità al subentro;
2. il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
3. l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

La Comunità montana valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente al beneficiario subentrante.
L'esito della valutazione può comportare: la non autorizzazione al subentro; l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.
Il subentrante **non deve presentare** in Sis.Co. una **nuova domanda di contributo.**
Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

9) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una "**domanda di pagamento**" alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio. **La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, mediante l'apposita procedura sul sistema informatico SISCO.**
La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.
Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) negli elenchi dei seguenti punti 9.1 e 9.2.
Nel caso di domande ammesse che prevedono più interventi con diversa tempistica di realizzazione, si considera come termine degli interventi quello con la tempistica più lunga.

9.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

1. fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice (*);
2. tracciabilità[6] dei pagamenti effettuati; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (*);

3. per le opere:
 a. certificato di fine lavori, a firma del direttore dei lavori;
 b. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
 c. computo metrico dello stato finale dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
4. per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS (*), in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso (*) in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio[7] del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al paragrafo 5.1 delle Disposizioni attuative approvate con Dgr n. 480/2023 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla D.G.R. n. 2519/2024; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento;
6. sulle fatture, sui pagamenti e sulle registrazioni contabili dovrà essere riportato il CUP comunicato dalla Comunità Montana. Qualora la fattura, i pagamenti e le registrazioni contabili fossero antecedenti alla data di pubblicazione del CUP sarà comunque necessario che sui documenti contabili sia presente la dicitura: Bando anno (anno del bando di riferimento) - L.R.31/08 art. 24 – Domanda Sisco n° XXXXX;
7. qualora la fattura sia emessa senza il CUP anche dopo la sua attribuzione, la stessa, per essere considerata ammissibile, dovrà essere integrata mediante l'apposita procedura dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità riportate nell'allegato 16 al presente bando;
8. allegato 9 al presente bando;
9. eventuale certificato di conformità degli impianti.

9.2) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

1. atto di approvazione della contabilità finale (*) e del certificato di regolare esecuzione, contenente l'attestazione che in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al paragrafo 6 delle Disposizioni attuative regionali;
2. fatture[8] accompagnate da mandati di pagamento quietanzati (*);
3. dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, attestante la realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
4. certificato di agibilità relativo ai locali per la trasformazione (*);
5. per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS (*), in caso di

[6] Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile in analogia.
[7] Ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000.
[8] Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, copia della SCIA inviata al Dipartimento stesso (*), in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;

6. sulle fatture, sui pagamenti e sulle registrazioni contabili dovrà essere riportato il CUP generato in autonomia dal beneficiario. Qualora la fattura, i pagamenti e le registrazioni contabili fossero antecedenti alla data di comunicazione di ammissione a finanziamento da parte di Comunità Montana, tale documentazione dovrà riportare la seguente dicitura: Bando …*(anno del bando di riferimento)*...- - L.R.31/08 art. 24 – Domanda Sisco n. …*(n. della domanda Sisco)*…;
7. qualora la fattura sia emessa senza il CUP anche dopo la sua attribuzione, la stessa, per essere considerata ammissibile, dovrà essere integrata mediante l'apposita procedura dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità riportate nell'allegato 16 al presente bando;
8. elaborati tecnici di contabilità finale;
9. eventuale certificato di conformità degli impianti.

9.3) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti. Prima di effettuare la visita in situ, il funzionario scarica da SisCo il documento "relazione visita in situ" che sarà compilato durante il sopralluogo e controfirmato dal beneficiario al termine del controllo.
Il funzionario istruttore verifica che:

- gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare che:
 - le spese siano state effettivamente sostenute;
 - le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
 - le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana.
Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze della visita "in situ", redige sul sistema informativo SISCO la relazione di istruttoria finale e la relativa check list.
La relazione firmata digitalmente deve essere caricata su SISCO, con la scansione della relazione di visita in situ debitamente firmata e controfirmata.
Copia dei documenti di cui sopra verrà trasmessa al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

9.4) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro[9], inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalle Comunità Montane ai sensi del precedente

[9] Si fa riferimento alle seguenti normative e alle loro successive modifiche e integrazioni: salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs n. 81/2008; fitofarmaci, DLgs n.194/1995, DPR n. 290/2001, DLgs n. 150/2012 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", dgr n. 5836/2021 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature, DLgs 17/2010, Reg. UE n. 167/2013, Dec. Interministeriale 20/05/2015 sulla revisione delle macchine agricole e operatrici .

par. 6 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana competente gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.
La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

9.5) Liquidazione del contributo

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.
La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento della Comunità Montana ed è subordinata alla verifica della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)[10];
- la regolarità della documentazione antimafia mediante la "comunicazione antimafia" come previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Nel caso di aiuti concessi alle PMI a valere sul regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) prima dell'erogazione dell'aiuto dovrà essere effettuata la Visura Deggendorf sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012, al fine di verificare che le imprese beneficiarie non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Al termine delle verifiche predette la Comunità Montana redige il verbale di liquidazione e, se positivo, approva il provvedimento di pagamento e provvede alla registrazione in SIAN dell'effettivo importo liquidato.

10) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al par. 12 delle Disposizioni attuative, e precisamente:

1. realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative, nel presente provvedimento e nei Bandi delle Comunità Montane;
2. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
3. integrare la domanda di contributo, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria;
4. conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni (il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale della domanda di pagamento);
5. comunicare le variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
6. rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

[10] D.L. n. 273/2005, D.M. 24/10/2007 e Circ. Min. Lavoro n. 230/2005, 5 e 34/2008 e 35/2010

11) MONITORAGGIO

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Comunità Montana trasmette alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste il "monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni", anche su supporto informatico secondo il modello di cui all'allegato 3, ossia:

1. l'elenco delle domande ammesse a finanziamento nell'anno solare precedente;
2. l'elenco delle liquidazioni effettuate nell'anno solare precedente.

12) REVOCA

A norma del par. 13 delle Disposizioni attuative di cui alla dgr n. 480/2023, nei seguenti casi la Comunità Montana deve procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

1. gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
2. le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
3. siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
4. negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
5. l'esecuzione di varianti non autorizzate;
6. l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
7. la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

La revoca parziale si verifica quando il mancato rispetto degli impegni riguarda parte degli interventi presenti in domanda e finanziati.

Nel caso in cui il beneficiario sia una Comunità Montana, i provvedimenti di revoca vengono assunti dalla Regione Lombardia – Ufficio competente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

12.1) Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di 45 (quarantacinque) giorni il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

13) ERRORE PALESE

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto.
La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.
Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;
- gli errori di attribuzione ad una tipologia di intervento dell'investimento proposto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite SISCO.
L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, entro la conclusione dell'istruttoria dell'atto di approvazione della graduatoria delle domande di cui al precedente paragrafo 5.
L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente.
La domanda di correzione di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto e deve essere presentata con le modalità di cui al precedente paragrafo 3.
Il richiedente può presentare **solo una** domanda di correzione di errore palese.

14) RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono notificarlo attraverso il sistema informativo SisCo o darne immediata comunicazione alla Comunità Montana mediante consegna diretta o invio via PEC o raccomandata A/R.
La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.
La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco e prima che questo si concluda senza alcun rilievo di irregolarità.
La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore e fatto salvo quanto specificato in merito alle varianti al precedente paragrafo 8.2, **non è ammissibile.**

15) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle presenti procedure e dai Bandi delle Comunità Montane o richieste dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente paragrafo 8.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore:

1 Decesso del beneficiario
2 Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
3 Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

4 Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento
5 Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo
6 Epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7 Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana.
La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata alla Comunità Montana mediante PEC o raccomandata A/R **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

16) CONTROLLI

È opportuno, compatibilmente con le dimensioni e le risorse dell'ente, che nella gestione delle istruttorie e nello svolgimento dei controlli vengano assicurate:
a) la separazione degli incarichi tra chi esegue l'istruttoria iniziale e chi effettua l'accertamento tecnico finale;
b) le procedure scritte;
c) l'uso di check-list;
d) adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati;
e) appropriati livelli di controllo interno;
f) prevenzione di situazioni di conflitto di interessi[11].

16.1) Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana Valtellina di Sondrio esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo.
Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montana secondo i seguenti criteri indicati nella determinazione del responsabile dell'area Agricoltura n. 427 del 19/08/2015 (visionabile sul sito internet della Comunità Montana www.cmsondrio.it nella sezione albo pretorio online). Dell'estrazione viene redatta apposita relazione.
Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto al terzo punto del par. 12 delle Disposizioni attuative.
La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:
a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio della relazione di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;

[11] Per quanto concerne il conflitto di interesse del personale coinvolto nel procedimento amministrativo si rimanda alle previsioni di legge in materia (L. 241/1990 Art. 6-bis e DPR 62/2013).

b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:
- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc.);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente alle spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:
- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale, che sarà conservato agli atti della Comunità Montana, sino al termine dell'impegno.

16.2) Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.
Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:
a) verificare la conformità dei bandi alle disposizioni attuative e alle procedure amministrative regionali;
b) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
c) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:
a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo previa verifica di conformità del bando di riferimento alle disposizioni attuative e alle procedure amministrative regionali;
b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

17) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dai bandi emanati dalle Comunità Montane è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

17.1) Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

17.2) Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.
Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e d.lgs. n. 101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 4. Tale documento verrà allegato ai bandi delle Comunità Montane.

RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE"

Prima che lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito mail e telefonico) sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei finanziamenti a valere sul bando per la presentazione delle domande relative alle "Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane".
Il trattamento è effettuato ai sensi art 6, par.fo 1, lett e) del GDPR ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 24 L.R. n. 31/2008, D.g.r. n. 480 del 19/06/2023).

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia - nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano - per finalità di presidio, monitoraggio e controllo della procedura di erogazione dei contributi.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA SpA in qualità di responsabile del trattamento, per la gestione della piattaforma SisCo, attraverso la quale vengono presentate le domande di contributo e di pagamento. Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I suoi dati sono altresì comunicati alle Comunità montane, in qualità di titolari autonomi del trattamento relativamente all'esercizio delle funzioni amministrative a loro conferite dalla L.R. 31/2008.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I suoi dati personali saranno conservati per un termine di 10 anni dalla data di erogazione dell'ultimo contributo a suo favore

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento e l'opposizione.

Le sue richieste per l'esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente